

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2821

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(REALE ORONZO)

Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato

*Seduta del 6 dicembre 1965*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella seduta del 24 settembre 1954 la Camera, nel deliberare la ratifica dei decreti emanati durante il periodo della Costituente stralcio, tra gli altri, i decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105 e 22 dicembre 1947, n. 1575, concernenti modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

La Commissione speciale di ratifica dei decreti legislativi, interpretando, alla stregua degli interventi nella discussione, il voto espresso dalla Camera, ritenne opportuno proporre un nuovo testo di legge inteso a dare organicità alla materia e ad assicurare le condizioni normative che « meglio potessero consentire la ripresa dell'Istituto ed il pieno sviluppo delle sue possibilità produttive ».

Il progetto, che fu presentato all'approvazione della Camera il 3 dicembre 1955, venne approvato nello scorcio del 1956, ma non poté essere esaminato dall'altro ramo del Parlamento per lo scioglimento anticipato del Senato.

Il successivo disegno di legge, presentato il 21 luglio 1961 dal Ministro del tesoro Taviani, riprodotto largamente il predetto progetto della Commissione speciale di ratifica, non ha potuto neanche concretarsi

in legge, giacché, pur approvato in sede legislativa dalla Commissione finanze e tesoro della Camera, il 16 gennaio 1963 non poté essere esaminato dal Senato per la sopravvenuta fine della legislatura.

Nel frattempo ha avuto corso la legge 11 febbraio 1963, n. 98, con la quale i fabbricati di piazza Verdi e di via Gino Capponi in Roma nonché la cartiera di Foggia, già conferiti in uso all'Istituto Poligrafico, sono stati attribuiti in proprietà all'Istituto stesso entrando a far parte del suo patrimonio come fondo di dotazione. Con tale legge la situazione dell'Istituto si è notevolmente equilibrata per il conseguimento di una consistenza patrimoniale immobiliare meglio adeguata alla entità del complesso e alla funzione svolta.

La decadenza dei sopra citati progetti di legge induce ora il Governo a sottoporre alla Camera l'unito testo che riproduce sostanzialmente quello predisposto dalla Commissione con la introduzione di qualche variante giustificata dal fatto che l'Istituto, attesa la sua funzione, viene a trovarsi in una particolare posizione nei confronti dell'Amministrazione del tesoro e con l'aggiunta di un piano normativo diretto a consentire il miglioramento

finanziario della gestione nonché la modernizzazione delle attrezzature immobiliari, del macchinario e degli impianti.

\* \* \*

Appare opportuno porre in rilievo che dal 1956 ad oggi la situazione dell'Istituto è notevolmente migliorata in ogni settore ed in particolare per quanto riguarda la produzione, che è stata aumentata notevolmente contenendo i costi, tanto che è stato possibile apportare dal 1958-59 notevoli riduzioni alle tariffe dei prezzi di fornitura allo Stato. Nonostante tale riduzione, la perdita dei vari esercizi, che alla fine del 1955-56 era di 1.324 milioni, è oggi eliminata, mentre cospicue aliquote sono state destinate al rinnovo degli impianti e dei macchinari e agli ammortamenti e accantonamenti.

In particolare, la produzione complessiva è aumentata da lire 18 miliardi e 325 milioni nel 1955-56 a 31,9 miliardi circa nell'esercizio 1964-65.

Le recenti vicende salariali non hanno mancato di incidere sulla gestione, la quale tuttavia, nonostante che gli aumenti delle tariffe delle forniture non siano stati pienamente corrispondenti ai maggiori oneri salariali, si è mantenuta equilibrata, come è dimostrato dal fatto che l'esercizio 1960-61 si è chiuso con un utile di lire 2.324.063, l'esercizio 1961-62 in pareggio, l'esercizio 1962-63 con un utile di lire 1.836.689 e l'esercizio 1963-64 con un utile di lire 3.018.429.

La situazione numerica del personale che, soprattutto a Foggia, eccede tuttora le necessità dell'Istituto con gravi ripercussioni sul costo dei prodotti, si è ridotta da 6.453 unità del 1956 alle odierne 5.501 unità, in conseguenza ad una serie di sfollamenti volontari, nonché alle cessazioni dal servizio per età o malattia. La riduzione effettiva ha in realtà superato le 1.976 unità, ma l'Istituto ha dovuto nel frattempo procedere a necessarie assunzioni, effettuate attraverso rigorosi concorsi, per coprire posti scoperti e creare i presupposti del rimpiazzo degli elementi che nel tempo cesseranno dal servizio.

\* \* \*

Di fronte alla dibattuta opportunità di un Istituto di Stato che provveda alle forniture tipografiche e cartarie per tutta la pubblica Amministrazione, rimane la considerazione che lo Stato non può rinunciare a servizi di un proprio organo, in ben definita posizione di dipendenza, per quanto riguarda il deli-

catissimo settore delle carte-valori e la pubblicazione degli atti ufficiali dello Stato, nonché la edizione di opere di alto interesse culturale e artistico.

Si aggiunga che, nonostante ogni sforzo rivolto a prevedere tempestivamente le esigenze grafiche e cartarie dello Stato e a programmare organici rifornimenti, si determinano continuamente improvvise ed inattese insorgenze derivanti da fatti politici e legislativi (come anche dalla stessa vastità e complessità delle esigenze delle amministrazioni statali) le quali rendono opportuna l'esistenza di uno stabilimento specifico, la cui attività possa adattarsi a tali particolari esigenze.

Si ricorda al riguardo che organismi analoghi all'Istituto Poligrafico dello Stato, anche se talvolta diversamente specializzati o regolati, esistono in Inghilterra, in Germania occidentale, in Francia, in Austria, in Olanda ed in Spagna.

Si è detto più sopra che l'Istituto deve trovarsi in una ben definita posizione di dipendenza rispetto allo Stato, dovendo la sua autonomia essere ovviamente limitata e controllata, per impedire disfunzioni che, in uno strumento così delicato, potrebbero compromettere fondamentali interessi dello Stato.

Va ricordato in proposito che il regio decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1575, poneva l'Officina governativa per la fabbricazione delle carte-valori alle « dipendenze del Provveditorato generale dello Stato ». Nei successivi decreti legislativi del 1947, era, anzi, disposto che l'Officina carte-valori era praticamente staccata dall'Istituto e dal suo bilancio, e costituita in gestione autonoma statale.

Pur rinunciando, in vista della opportunità di consolidare l'unità dell'Istituto, a tale impostazione, nel nuovo testo si è ritenuto necessario sottolineare la dipendenza dell'Istituto dal Ministero del tesoro, al quale, in base all'articolo 14 dovrebbero essere sottoposte, per l'approvazione, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione concernenti le materie più importanti.

Nell'intento, inoltre, di conferire all'Istituto una amministrazione per quanto più possibile spedita si è soppresso il Comitato speciale delle carte-valori, attribuendone i compiti al Comitato esecutivo.

\* \* \*

Per conferire all'Istituto una migliore funzionalità la composizione dei suoi organi è stata attentamente rielaborata.

Il Consiglio di amministrazione è stato portato da 11 a 14 membri, compreso il presidente; il numero degli esperti chiamati a far parte del Consiglio è stato portato da 1 a 3, mentre i rappresentanti del personale sono stati elevati a 3 in guisa da consentire la rappresentanza delle tre principali categorie dei dipendenti e cioè impiegati, operai grafici e operai cartari.

In correlazione alla soppressione delle norme sulla Sezione unitaria carte valori i compiti del Comitato, mai istituito, che doveva presiedere alla Sezione stessa, sono conferiti al Comitato esecutivo.

Sono stati meglio precisati i compiti del Presidente, del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del direttore generale.

Con una norma che ha carattere innovativo anche sul piano generale e che ripete orientamenti già in atto all'estero, si è ritenuto opportuno rafforzare l'organo di controllo interno dell'Istituto.

All'uopo al direttore del Servizio di contabilità e riscontro, che, tra l'altro, deve collaborare con il direttore generale per predisporre il bilancio consuntivo, è conferita la facoltà di riferire autonomamente sulla legittimità e convenienza degli atti al presidente ed al Collegio dei revisori.

\* \* \*

Come accennato, nello schema sono state introdotte norme che consentono di finanziare il rammodernamento delle strutture immobiliari e tecnico-produttive dell'Istituto.

Con l'articolo 21 la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale omonima del Tesoro, sono, infatti, autorizzati, anche in deroga alle loro norme istituzionali, a concedere all'Istituto Poligrafico dello Stato mutui trentacinquennali destinati alla sostituzione, al rifacimento, all'ammodernamento e al potenziamento degli stabilimenti e delle attrezzature tecnico-produttive dell'Istituto medesimo.

I mutui possono essere estinti in tutto o in parte mediante cessione all'ente mutuante dei fabbricati e dei terreni dell'Istituto Poligrafico dello Stato quando sia assicurata la loro idonea e tempestiva sostituzione con un immobile di proprietà dell'Istituto.

L'attuazione di un idoneo programma farà dell'Istituto, che oggi è il più grande e polimorfo del genere in Europa, uno dei più moderni ed efficienti stabilimenti grafici esistenti, in grado di praticare prezzi vantaggiosi per l'amministrazione.

Fin dalla sua istituzione l'Istituto Poligrafico dello Stato non ha potuto disporre di liquidità sufficienti a far fronte alle sue necessità finanziarie.

Infatti la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, istitutiva dell'Istituto Poligrafico dello Stato, si limitò a conferire all'Istituto stesso gli impianti e le dotazioni degli stabilimenti statali che in precedenza svolgevano compiti grafici mentre, per quanto riguarda i fabbricati ed i terreni, questi vennero assegnati in uso e soltanto recentemente sono stati assegnati in proprietà (legge 27 febbraio 1963, n. 98).

Alle sue necessità finanziarie, l'Istituto deve, quindi, far fronte con l'anticipazione dei 9 decimi degli stanziamenti per forniture — iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro — i quali vengono somministrati all'Istituto stesso in dodici rate mensili uguali anticipate (articolo 16 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1575, del 1947).

Per il pagamento del saldo delle forniture il Provveditorato generale e gli organi di controllo debbono esaminare i rendiconti — assai voluminosi e complessi — per cui l'Istituto Poligrafico viene a trovarsi, ogni anno, creditore dell'Amministrazione di somme ingenti che negli ultimi esercizi sono state:

1959-1960 . . . .	lire 4.323.540.178
1960-1961 . . . .	» 4.120.815.083
1961-1962 . . . .	» 2.599.690.603
1962-1963 . . . .	» 2.759.555.291
1963-1964 . . . .	» 3.655.520.821
1964-1965 . . . .	» 2.889.568.926

In tale situazione l'Istituto è costretto a contrarre debiti che aumentano i costi e finiscono col gravare sullo Stato che deve tenerne conto nella determinazione delle tariffe per le forniture.

Per ovviare a tale situazione, senza ricorrere ad un conferimento di capitali, è sembrato opportuno prevedere l'anticipazione all'Istituto degli interi stanziamenti iscritti per forniture nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Potrà osservarsi che l'Amministrazione dello Stato, mentre può corrispondere acconti su forniture in corso, attende, di regola, per il pagamento del saldo, che siano state effettuate le operazioni di collaudo, di presa in carico e di liquidazione.

Ma, nella specie, dati i rapporti che intercorrono tra lo Stato e l'Istituto Poligrafico, i quali hanno carattere di assoluta continuità, essendo questo dalla legge deputato ad effettuare tutte le forniture di valori, di carte, di

stampati e di pubblicazioni occorrenti alla Amministrazione, nessuna difficoltà può presentare il recupero di eventuali eccedenze rispetto all'ammontare effettivo delle forniture; recupero che, del resto, è previsto anche dalle attuali norme, per il caso in cui l'anticipazione dei 9 decimi superi l'importo delle forniture stesse (articolo 20 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 2° dicembre 1947, n. 1575).

\* \* \*

L'impostazione fondamentale dei rapporti tra l'Istituto Poligrafico e lo Stato non appare informata ad una linea univoca. Infatti, mentre questo in applicazione dell'articolo 4 della citata legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1575, percepisce interessi sui conferimenti patrimoniali, l'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 22 settembre 1947, n. 1105, dispone che gli utili dell'azienda, dedotte le quote destinate alle riserve ed alle destinazioni statutarie, devono essere versati per intero allo Stato entro tre mesi dall'approvazione del bilancio.

Si verifica, in sostanza, che lo Stato, sui beni conferiti, si garantisce un introito per interessi, assumendo, così, la posizione di un creditore ordinario, mentre, poi, attraverso l'incameramento degli utili, si pone, per gli stessi conferimenti, come il vero e proprio azionista dell'Istituto.

Tale impostazione si appalesa ancor più anomala quando si consideri che gli utili sono condizionati dall'entità delle tariffe fissate dall'apposita Commissione per il pagamento delle forniture per cui, in definitiva, è lo Stato che finisce, attraverso il meccanismo delle tariffe, per dosare gli eventuali utili.

Allo scopo di eliminare siffatte incongruenze di impostazione è apparso opportuno sopprimere le norme che prevedono il versamento degli interessi riconducendo i rapporti tra

Stato e Istituto a quelli che intercorrono tra gli azionisti ed un'azienda o cioè lasciando allo Stato il prelievo degli eventuali utili.

A ciò si provvede con gli articoli 22 e 23 del presente disegno di legge. Tale norma considera anche l'abbuono dei canoni ed interessi maturati per il passato dato che per essi esistono contestazioni circa i criteri di valutazione dei beni conferiti.

Dal punto di vista dell'erario la questione è praticamente indifferente giacché il versamento degli interessi e dei canoni contestati troverebbe contropartita nella diminuzione degli utili di esercizio dell'Istituto che, come sopra accennato, devono affluire al Tesoro.

È previsto (articolo 24) che entro il termine di sei mesi dalla emanazione del regolamento di esecuzione alla presente legge, il Consiglio di amministrazione sottoporrà all'approvazione del Ministro per il tesoro il regolamento dei servizi, nonché il regolamento del personale, il quale disciplinerà i rapporti economici e giuridici dell'Istituto con i propri dipendenti, secondo le direttive vigenti (articolo 4 del regolamento interno) per effetto delle quali il trattamento normativo e retributivo del personale in parola è quello previsto dai contratti collettivi di lavoro per i dirigenti di aziende industriali, per i dipendenti di aziende grafiche e per i dipendenti di aziende cartarie.

Per eliminare la sperequazione verificatasi tra il personale assunto prima del 1955 e quello assunto dopo, che non è stato ammesso a gran parte dei trattamenti extra contrattuali riconosciuti al primo, si è disposto, con notevole sacrificio dell'Istituto, che detto regolamento prevederà la graduale estensione, nel corso di tre anni, ai dipendenti che ne sono esclusi, dei trattamenti extra contrattuali medesimi.

La maggiore spesa correlativa non potrà incidere, per ognuno dei tre anni, sul bilancio dell'Istituto, per un importo superiore ad un terzo dell'onere complessivo.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

L'Istituto Poligrafico dello Stato ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro che impartisce direttive sull'indirizzo generale della gestione.

## ART. 2.

L'Istituto Poligrafico dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura delle carte valori, degli stampati, delle pubblicazioni e dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato.

L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione della *Gazzetta ufficiale* e della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica* — salva la competenza del Ministero di grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la redazione delle stesse — nonché alla stampa delle pubblicazioni ufficiali dello Stato.

L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolta e di estratti di leggi e atti ufficiali e di pubblicazioni similari.

Provvede, inoltre, alla edizione ed alla vendita delle opere aventi particolare carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale, che presentino importanza e interesse nazionale e che siano autorizzate dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per la pubblica istruzione, sentita la Giunta d'arte di cui al regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.

L'Istituto gestisce le industrie cartarie che abbia in attività all'entrata in vigore della presente legge.

L'Istituto può vendere i suoi prodotti alle aziende autonome di Stato, ad enti ed a privati italiani e stranieri ed assumere commesse in materia cartaria e, con l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato, in materia grafica.

## ART. 3.

In caso di sovraccarico di commesse o per ragioni tecniche, l'Istituto può affidare, ove il Provveditorato generale dello Stato ne ravvisi l'opportunità, a stabilimenti di terzi, l'esecuzione di determinate forniture fatta esclusione di quelle relative alla *Gazzetta ufficiale*, alla *Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica* e alla stampa delle carte-valori.

ART. 4.

Il Provveditorato generale dello Stato esercita il controllo sulla fabbricazione della carta da avvalorare, sulla stampa e distribuzione delle carte-valori e degli stampati rappresentativi di valori.

Nulla è innovato per quanto attiene ai poteri di vigilanza e controllo spettanti alla Direzione generale del Tesoro ed alla Banca d'Italia per la fabbricazione dei biglietti di banca commessi all'Istituto Poligrafico dello Stato.

Nulla è, altresì, innovato per quanto concerne il sindacato della Corte dei conti in materia di carte-valori ai sensi del regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 412.

ART. 5.

Il Provveditorato generale dello Stato stabilisce annualmente il fabbisogno delle varie amministrazioni statali, previo esame dei preventivi delle loro totali necessità di carattere ordinario, dispone le variazioni da apportarsi nel corso dell'anno e decide in ordine ai fabbisogni di carattere straordinario.

Per le ordinazioni conferite all'Istituto per esigenze dell'amministrazione statale non è richiesta la stipula di contratto formale, né è dovuto il pagamento di imposta di registro e di tassa di bollo e sulle concessioni governative.

Il Provveditorato generale dello Stato invigila sulle produzioni e consegne dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

ART. 6.

Le somme stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per forniture di carattere ordinario commesse dal Provveditorato generale dello Stato all'Istituto Poligrafico dello Stato sono versate, a titolo di anticipazione, all'Istituto medesimo in quattro rate trimestrali.

In relazione alla effettiva entità delle forniture e sulla base degli appositi rendiconti presentati al Provveditorato generale vengono effettuate le operazioni di conguaglio.

Ai rendiconti debbono essere uniti i documenti dai quali risulti la regolare esecuzione delle singole forniture e la loro assunzione in carico da parte degli uffici interessati, nonché gli elenchi, per ogni ramo di servizio, delle forniture effettuate, con l'indicazione dell'importo di ciascuna di esse e della data in cui le medesime sono state ricevute dagli uffici interessati.

Qualora l'importo complessivo delle forniture eseguite risulti inferiore alle anticipazioni ricevute, l'Istituto deve versare l'eccedenza all'entrata del bilancio dello Stato.

## ART. 7.

Le somme stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per forniture di carattere straordinario, commesse dal Provveditorato generale dello Stato all'Istituto Poligrafico dello Stato, sono versate per intero all'Istituto medesimo a titolo di anticipazione.

Le operazioni di conguaglio vengono effettuate secondo le norme del precedente articolo.

## ART. 8.

Sono organi dell'Istituto:

- 1) il presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) il Comitato esecutivo;
- 4) il Collegio dei revisori.

## ART. 9.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, dura in carica un quadriennio e può essere confermato.

## ART. 10.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il tesoro ed è composto del presidente e dei seguenti consiglieri che durano in carica un quadriennio e possono essere confermati:

- a) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;
- b) un funzionario della Direzione generale del Tesoro;
- c) un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio;
- d) un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- e) un funzionario del Ministero delle finanze;
- f) un funzionario del Ministero di grazia e giustizia;
- g) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- h) tre membri particolarmente competenti in materie grafiche, cartarie o tecnico-amministrative che non gestiscano in proprio aziende interessate a tali materie;
- i) tre dipendenti dell'Istituto Poligrafico dello Stato — di cui uno impiegato, uno operaio grafico e uno operaio cartario — scelti dal

Ministro per il tesoro su terne, corrispondenti a ciascuna delle categorie suddette, presentate da ogni organizzazione sindacale di lavoratori a carattere nazionale. Il Ministro del tesoro non può scegliere più di un dipendente tra quelli indicati da ciascuna organizzazione sindacale. In mancanza delle predette terne, la scelta dei dipendenti dell'Istituto da nominare a consiglieri è effettuata direttamente dal Ministro del tesoro.

Alla scadenza del quadriennio decadono anche i consiglieri nominati durante il periodo medesimo, in sostituzione di altri.

I funzionari di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)* devono rivestire qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Del Consiglio di amministrazione fa parte, senza diritto di voto, il Provveditore generale dello Stato che in caso di impedimento è sostituito da un funzionario da lui incaricato.

Quando occorra deliberare in materia di carte-valori, il Consiglio è integrato a titolo consultivo dal capo del Servizio ispettorato carte valori del Provveditorato generale dello Stato.

#### ART. 11.

Il Comitato esecutivo è composto del presidente dell'Istituto, dei consiglieri, rappresentanti, rispettivamente, la Ragioneria generale dello Stato e la Direzione generale del Tesoro, il Ministero dell'industria e del commercio e di un consigliere scelto dal Consiglio di amministrazione tra quelli di cui alla lettera *h)* del precedente articolo 10.

Quando occorra deliberare in materia di personale dell'Istituto, partecipano a titolo consultivo, i rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Del Comitato esecutivo fa parte, senza diritto di voto, il Provveditore generale dello Stato che, in caso di impedimento, è sostituito da un funzionario da lui incaricato.

Quando occorra deliberare in materia di carte-valori il Comitato esecutivo è integrato a titolo consultivo dal capo del Servizio ispettorato carte valori del Provveditorato generale dello Stato.

#### ART. 12.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati.



Il Collegio è composto di tre revisori effettivi e di tre supplenti. Il presidente e il suo supplente sono scelti tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato di qualifica non inferiore a quella di ispettore generale. Gli altri membri, di cui almeno due appartenenti al Provveditorato generale dello Stato, sono scelti tra i funzionari di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione del Ministero del tesoro e uno scelto tra il personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

## ART. 13.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto e:

a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo ed impartisce le eventuali direttive per l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;

b) impartisce le disposizioni necessarie per il funzionamento dei servizi;

c) assegna e trasferisce il personale dirigente;

d) autorizza spese entro il limite di 10 milioni;

e) entro lo stesso limite autorizza le operazioni previste dall'ultimo comma del precedente articolo 2 e ne fissa le condizioni;

f) delibera la stampa delle pubblicazioni indicate al terzo e quarto comma dell'articolo 2 di costo complessivo non superiore a lire 5.000.000;

g) adotta i provvedimenti non riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Il presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal componente più anziano del Comitato esecutivo.

## ART. 14.

Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera il programma annuale di attività;

b) delibera il bilancio consuntivo;

c) delibera il regolamento di servizio degli uffici, dell'officina carte valori e delle altre officine e stabilimenti ed il regolamento del personale;

d) delibera l'assunzione, la nomina e la promozione del personale dirigente e ne risolve il rapporto di lavoro con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento del personale;

e) autorizza le spese di importo superiore ai 50 milioni;

f) autorizza le operazioni previste dall'ultimo comma del precedente articolo 2 di

importo superiore ai 50 milioni e ne fissa le condizioni;

*g)* autorizza l'acquisto e l'alienazione e le permuta di beni immobili, l'accensione di mutui, la costituzione di ipoteche o di privilegi sui beni di proprietà;

*h)* delibera l'utilizzo del fondo di riserva speciale di cui al quarto comma del successivo articolo 22;

*i)* autorizza le azioni giudiziarie e le transazioni quando la materia contestata superi i 10 milioni di lire;

*l)* delibera la stampa delle pubblicazioni indicate al terzo e quarto comma dell'articolo 2 di costo superiore a 15 milioni.

Le deliberazioni indicate alle lettere *b)*, *c)*, *g)* ed *h)* e la nomina del direttore dell'officina carte valori sono sottoposte all'approvazione del Ministro per il tesoro.

L'approvazione del Ministro per il tesoro, del bilancio consuntivo, deve avvenire entro tre mesi dalla deliberazione di cui alla lettera *b)*.

#### ART. 15.

Il Comitato esecutivo:

*a)* esprime il proprio parere sul programma annuale di attività e sul bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio di amministrazione.

*b)* esprime il proprio parere sul regolamento dei servizi e sul regolamento del personale dell'Istituto.

*c)* delibera l'assunzione e la promozione del personale non dirigente e ne risolve il rapporto di lavoro;

*d)* autorizza le spese d'importo non superiore ai 50 milioni;

*e)* autorizza le operazioni previste dall'ultimo comma del precedente articolo 2 di importo non superiore ai 50 milioni e ne fissa le condizioni;

*f)* autorizza le azioni giudiziarie e transazioni quando la materia contestata non superi i 10 milioni di lire;

*g)* autorizza la stampa delle pubblicazioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 2 di costo non superiore ai 15 milioni;

*h)* adotta in caso di urgenza e salvo ratifica i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta esclusione di quelli indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *g)* del precedente articolo 14.

#### ART. 16.

Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni in conformità degli articoli dal 2403 al 2407 del codice civile in quanto applicabili.

## ART. 17.

Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Il direttore generale:

a) dà esecuzione ai provvedimenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del presidente;

b) dirige e coordina l'attività dei servizi dell'Istituto e predispone, col direttore del servizio contabilità e riscontro, il bilancio dell'esercizio;

c) firma, con le norme ed entro i limiti che saranno stabiliti dal regolamento di servizio, i titoli di entrata e di spesa;

d) provvede all'assegnazione ed al trasferimento del personale non dirigente;

e) sottopone al presidente le relazioni per gli argomenti contenuti nell'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

## ART. 18.

La determinazione dei prezzi delle forniture è effettuata, tenuto presente anche l'andamento dei prezzi di mercato, da una commissione costituita presso il Provveditorato generale dello Stato, con decreto del Ministro per il tesoro e composta:

1) dal Provveditore generale dello Stato o da un suo delegato, che la presiede;

2) dal presidente dell'Istituto o da un suo delegato;

3) da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

4) da uno dei membri previsti dalla lettera h) del precedente articolo 10.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Provveditorato generale dello Stato, designato dal Provveditore generale.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

## ART. 19.

L'Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad assumere la difesa e la rappresentanza dell'Istituto davanti qualsiasi giurisdizione e prestare all'Istituto stesso la consulenza legale.

ART. 20.

Il controllo tecnico-amministrativo della gestione delle tipografie esistenti presso i ministeri è affidato al Provveditorato generale dello Stato, alla cui approvazione i consegnatari delle rispettive amministrazioni sottopongono i rendiconti della gestione per ogni esercizio finanziario.

È in facoltà del Ministro per il tesoro di disporre la concentrazione delle tipografie medesime allo scopo di renderne la gestione più economica e di migliorare l'efficienza dei servizi.

Alle forniture di carta per le necessità di tali tipografie provvederà l'Istituto Poligrafico dello Stato.

ART. 21.

La Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro sono autorizzati, anche in deroga alle loro norme istituzionali, a concedere all'Istituto Poligrafico dello Stato mutui destinati alla sostituzione, al rifacimento, all'ammodernamento ed al potenziamento degli stabilimenti e delle attrezzature tecnico-produttive dell'Istituto medesimo.

Ai mutui di cui sopra sarà applicato il saggio vigente per i prestiti dell'amministrazione mutuante al momento della concessione.

Le domande di somministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato sono corredate dall'autorizzazione al pagamento rilasciata dal Provveditorato generale dello Stato sulla base dei piani di spesa per l'acquisto di terreni, di macchinari e di altri beni strumentali, e di stati di avanzamento dei lavori per le opere e gli impianti.

L'ammortamento di ciascun mutuo ha luogo in 35 anni, con inizio non oltre il primo dell'anno successivo alla scadenza del triennio dalla data del provvedimento di concessione, per l'importo effettivamente erogato aumentato degli interessi maturati sui singoli pagamenti.

Le annualità di ammortamento sono corrisposte in rate semestrali posticipate, e la loro incidenza sulla gestione dell'Istituto sarà tenuta presente dalla Commissione di cui all'articolo 18 nella determinazione dei prezzi delle forniture.

I crediti degli enti mutuanti sono assistiti dai privilegi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944.

n. 367, applicabili anche alle somme a qualsiasi titolo dovute dallo Stato all'Istituto mutuario.

I mutui possono essere estinti in tutto o in parte mediante cessione all'ente mutuante dei fabbricati e dei terreni dell'Istituto Poligrafico dello Stato considerati dal primo comma del successivo articolo 22.

Alle operazioni di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

#### ART. 22.

Il fondo di dotazione conferito dallo Stato al Patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello Stato è costituito:

1) dagli impianti e altri beni indicati al primo comma dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744;

2) dall'assegnazione disposta dall'articolo 2 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380;

3) dalla somministrazione prevista dall'articolo 1 della legge 16 aprile 1954, n. 108;

4) dagli immobili indicati dalla legge 11 gennaio 1963, n. 98, e dal magazzino principale stampati di Stato sito in Roma, via Luigi Tosti n. 70.

Gli immobili conferiti o, comunque, pervenuti all'Istituto e destinati alla sua attività istituzionale, possono essere alienati o permutati purché sia assicurata la loro idonea e tempestiva sostituzione con altri immobili di proprietà dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le plusvalenze eventualmente realizzate dall'Istituto per effetto delle alienazioni o permutate poste in essere in base alle disposizioni del precedente comma sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'eventuale maggiore ricavo delle alienazioni degli anzidetti immobili, rispetto ai reinvestimenti considerati al precedente comma, deve essere accantonato in un fondo di riserva speciale, il cui utilizzo è consentito per l'acquisto di altri immobili o di impianti e macchinari da destinare all'attività istituzionale dell'Istituto, e per l'integrazione di fondi obbligatori, quando straordinarie esigenze della gestione lo richiedano.

Il regio decreto-legge 6 febbraio 1934, n. 265, che autorizza il rimborso graduale allo Stato dell'importo del patrimonio conferito all'Istituto Poligrafico è abrogato e le quote già versate in applicazione del detto decreto-legge si considerano corrisposte allo Stato a titolo di utili di esercizio.

Gli interessi ed i canoni dovuti al Tesoro e al Demanio dello Stato dall'Istituto Poligrafico dello Stato, a norma dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1575, sono, salvo le quote già versate, soppressi.

ART. 23.

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione deve sottoporre alla approvazione del Ministro per il tesoro il conto consuntivo relativo alla gestione dell'esercizio scaduto — comprendente lo stato patrimoniale ed il conto economico — accompagnato da una relazione sull'attività svolta, nonché dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Gli utili netti dell'Istituto Poligrafico dello Stato, risultanti dal consuntivo annuale della gestione, dedotta la quota destinata alle riserve nella misura massima del 10 per cento e le quote di ammortamento degli impianti, delle macchine e degli immobili, dovranno essere versati per intero — entro tre mesi dall'approvazione del consuntivo — all'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 24.

Entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato il relativo regolamento di attuazione.

Entro il termine di sei mesi da tale emanazione, il Consiglio di amministrazione sottoporrà all'approvazione del Ministro per il tesoro:

1) il regolamento di servizio, il quale prevederà la possibilità che il direttore del Servizio contabilità e riscontro riferisca autonomamente sulla legittimità e convenienza degli atti di amministrazione al presidente e al Collegio dei revisori;

2) il regolamento del personale, il quale disciplinerà i rapporti economici e giuridici dell'Istituto con i propri dipendenti, in base al trattamento normativo e retributivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti di aziende industriali, per i dipendenti dalle aziende grafiche e per i dipendenti dalle aziende cartarie.

Detto regolamento prevederà la graduale estensione, nel corso di tre anni, al personale assunto dopo il giugno 1955, dei trattamenti aventi carattere di generalità. La maggiore

spesa correlativa non potrà incidere, per ognuno dei tre anni, sul bilancio dell'Istituto, per un importo superiore ad un terzo dell'onere complessivo.

ART. 25.

I decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, sono abrogati.

I provvedimenti sinora adottati in applicazione dei decreti medesimi sono validi ad ogni effetto.